

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4860 del 24/09/2018
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta E.S.A. ECO Servizi Ambientali di Mannelli & C. S.n.c. con sede legale e impianto in Comune di Forlì, Via Vanzetti n. 19. Domanda di modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti. Diniego.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5062 del 24/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventiquattro SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **E.S.A. ECO Servizi Ambientali di Mannelli & C. S.n.c.** con sede legale e impianto in Comune di Forlì, Via Vanzetti n. 19. Domanda di modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti. **Diniego.**

LA DIRIGENTE DI ARPAE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che la ditta **E.S.A. ECO Servizi Ambientali di Mannelli & C. S.n.c.** è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con DET-AMB-2017-6283 del 24.11.2017 alla gestione dell'impianto di messa in riserva/deposito preliminare rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Forlì, Via Vanzetti n. 19;

Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 05.04.2018, PGFC n. 5498 del 06.04.2018, con cui la ditta **E.S.A. ECO Servizi Ambientali di Mannelli & C. S.n.c.** chiede la **modifica** non sostanziale della suddetta autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, inerente una deroga per determinati codici EER alla prescrizione n. 3 dell'Allegato B, di seguito riportata:

"3. i rifiuti sottoposti alle suddette operazioni D15 e R13 non possono essere successivamente conferiti in impianti di smaltimento e recupero che effettuino esclusivamente le operazioni D15 e R13, ovvero il conferimento ad attività D15 – R13 è possibile solo se l'attività D15-R13 svolta nell'impianto di destinazione è preliminare, nel medesimo impianto, rispettivamente ad attività da D1 a D14 e da R1 a R12;"

Vista la comunicazione di avvio di procedimento inoltrata alla ditta **E.S.A. ECO Servizi Ambientali di Mannelli & C. S.n.c.**, con nota PGFC n. 5911 del 13.04.2018, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che non si è ritenuto necessario convocare la Conferenza di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in quanto la modifica richiesta non è da ritenersi sostanziale e non incide su aspetti di competenza dell'Azienda Ausl e del Comune territorialmente competenti;

Dato atto che comunque con la medesima nota PGFC n. 5911 del 13.04.2018 è stato chiesto all'Azienda Ausl e al Comune territorialmente competenti di comunicare eventuali motivi ostativi o richiesta di documentazione integrativa entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e che da parte di tali Enti non è pervenuto nei termini previsti, e comunque ad oggi, alcun riscontro alla stessa;

Vista la nota PGFC n. 5913 del 13.04.2018, con cui è stato chiesto al Servizio Territoriale di Arpae di trasmettere la propria relazione istruttoria in merito alla domanda di modifica in oggetto;

Acquisita al PGFC n. 8907 del 04.06.2018 la relazione istruttoria del Servizio Territoriale di Arpae da cui

risulta quanto segue:

“La prescrizione di cui trattasi, come desumibile dal Verbale della Conferenza del 19/10/2017, deriva in primo luogo dal fatto che la norma prevede che le attività D15 e R13 siano rispettivamente preliminari ad attività da D1 a D14 e da R1 a R12; da questo deriva che gestioni diverse dal principio esplicitato siano autorizzate previa motivata richiesta;

Peraltro, tale assunto è riconfermato anche recentemente dal Ministero dell’Ambiente con la Circolare Prot. 64.15-03-2018 avente ad oggetto “Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi””, nella cui parte finale, al punto 6.1, si esclude la possibilità di ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, esattamente in linea con quanto prescritto in autorizzazione. La circolare sopra citata fa salva la possibilità di conferire a impianti di stoccaggio solo se strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 e smaltimento di cui ai punti da D1 a D14, intendendo per “strettamente collegato” quell’impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, i rifiuti devono obbligatoriamente transitare perché gli stessi possano accedere all’impianto di recupero/smaltimento finale.

Con l’istanza di deroga l’azienda provvede:

1. a fornire, a giustificazione della richiesta, l’esigenza di disporre di uno stoccaggio/messa in riserva in deroga, con possibilità di conferire ad altre attività D15 - R13 alcuni EER, a fronte di un’attività di microraccolta svolta nel territorio che per i motivi descritti nell’istanza (molteplici conferimenti di piccola quantità presso gli impianti di smaltimento/recupero finali con relativa apertura di omologa e relativi costi) non consentono la sostenibilità economica dell’attività;

2. a elencare i codici e la descrizione dei rifiuti per i quali richiede la deroga (48 in totale) fornendo i quantitativi dei rifiuti movimentati per l’anno 2016-2017 per codice CER; gli stessi variano da poche decine di Kg a valori di alcune tonnellate (es EER 140604 18778 kg nel 2016 o EER 160114* 9234 kg nel 2016 etc..)*

Al fine della valutazione dell’istanza risulta necessario acquisire integrazioni al fine di disporre di ulteriori elementi che confermino la natura di microraccolta della gestione di cui trattasi per tutti i codici richiesti (es: n. conferimenti per cliente e n. di viaggi, singoli pesi), nonché una breve descrizione, codice per codice, della motivazione per cui tale rifiuto non può essere conferito direttamente allo smaltitore finale, individuabile tra quelli maggiormente prossimi all’impianto della Ditta ESA.

E’ evidente e noto, infatti, in via preliminare, che per i codici richiesti esistono diversi impianti che a distanze inferiori di 90-100 km possono garantire lo smaltimento finale del codice indicato; né può essere invocata la difficoltà di smaltimento dei rifiuti per i piccoli produttori per i quali si realizza la microraccolta, perchè vi sono altre imprese che a livello territoriale per molti dei EER richiesti svolgono analoghe attività di microraccolta.

Accettare l’istanza in deroga, indiscriminatamente per tutti i codici, senza una verificata e giustificata motivazione, oltre a contrastare il principio di legge, rischierebbe di alterare la corretta competitività tra le imprese a svantaggio di quelle che, a fronte degli stessi problemi, si assoggettano alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ottenendo con lo stoccaggio di volumi maggiori (ma anche di un più rigoroso controllo ambientale), la necessaria sostenibilità economica.

A quanto sopra detto si aggiunge, inoltre, che, come risultante dal verbale citato, la prescrizione di cui trattasi deriva, in secondo luogo, dal fatto che avendo richiesto l’azienda di soggiacere al regime giuridico di cui all’art. 208 (ovvero non richiedendo istanza di AIA in presenza però di volumi di

stoccaggio che possono determinare il superamento della soglia AIA in funzione del destino finale) deve necessariamente documentare il destinatario finale dello smaltimento dei rifiuti detenuti presso l'impianto: da ciò deriva o il rigetto di qualsiasi istanza di deroga venga avanzata per il caso di specie oppure, la necessità di giustificare e documentare la modalità con cui l'istante riesca ad assicurare tale necessario requisito (ad esempio mediante la stesura di contratti tra la ESA, l'impianto intermedio con detenzione e lo smaltitore finale).

Anche per questo aspetto vengono, pertanto, richieste integrazioni."

Vista la nota PGFC n. 9250 del 08.06.2018, con cui è stato chiesto alla ditta **E.S.A. ECO Servizi Ambientali di Mannelli & C. S.n.c.** di trasmettere la documentazione integrativa sopra riportata;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 11966 del 27.07.2018, con cui la ditta **E.S.A. ECO Servizi Ambientali di Mannelli & C. S.n.c.** comunica quanto segue:

"In riferimento alla richiesta integrazioni (pratica n.11690/18) del 08.06.2018, la scrivente non è in grado di aggiungere più di quanto indicato in sede di istanza; al di là di ulteriori dati statistici in merito al numero di conferimenti con quantitativi e numero trasporti per cliente che possano avvalorare la natura, peraltro oggettiva, dell'attività di micro raccolta svolta.

Dal momento che questo dato non è in grado di soddisfare le ulteriori implicazioni indicate nella Vostra richiesta, riteniamo opportuno non procedere a presentare nei termini previsti quanto richiesto, attendendo l'esito sulla base della documentazione fornita agli atti."

Considerato che la ditta non ha fornito ulteriori elementi che permettano di valutare l'istanza, la scrivente Agenzia ha ritenuto che le motivazioni contenute nel parere del Servizio Territoriale di Arpae costituissero motivo ostativo all'accoglimento della istanza di modifica presentata;

Vista pertanto la nota PGFC n. 13437 del 27.08.2018, con cui la scrivente Agenzia ha comunicato alla ditta i seguenti **motivi ostativi** all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90:

1. accettare l'istanza in deroga, indiscriminatamente per tutti i codici, senza una verificata e giustificata motivazione, oltre a contrastare il principio di legge, rischierebbe di alterare la corretta competitività tra le imprese a svantaggio di quelle che, a fronte degli stessi problemi, si assoggettano alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ottenendo con lo stoccaggio di volumi maggiori (ma anche di un più rigoroso controllo ambientale), la necessaria sostenibilità economica.
2. la prescrizione di cui trattasi deriva, in secondo luogo, dal fatto che avendo richiesto l'azienda di soggiacere al regime giuridico di cui all'art. 208 (ovvero non richiedendo istanza di AIA in presenza però di volumi di stoccaggio che possono determinare il superamento della soglia AIA in funzione del destino finale) deve necessariamente documentare il destinatario finale dello smaltimento dei rifiuti detenuti presso l'impianto: da ciò deriva o il rigetto di qualsiasi istanza di deroga venga avanzata per il caso di specie oppure, la necessità di giustificare e documentare la modalità con cui l'istante riesca ad assicurare tale necessario requisito (ad esempio mediante la stesura di contratti tra la ESA, l'impianto intermedio con detenzione e lo smaltitore finale).

Dato atto che, nei 10 giorni previsti dell'art. 10 bis della L. 241/90, e comunque ad oggi, la ditta non ha presentato alcuna osservazione ai fini del superamento dei motivi ostativi comunicati;

Ritenuto pertanto necessario concludere il procedimento avviato con nota PGFC n. 5911 del 13.04.2018 con un provvedimento negativo, in quanto l'azienda non ha presentato osservazioni atte a superare i motivi ostativi che pertanto permangono;

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta, Dr. Carla Nizzoli, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr. Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) di diniegare, per la motivazione espressa in premessa, che si intende qui integralmente richiamata, la modifica dell'autorizzazione unica per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 richiesta dalla ditta **E.S.A. ECO Servizi Ambientali di Mannelli & C. S.n.c.** in data 05.04.2018, PGFC n. 5498 del 06.04.2018 relativamente all'impianto sito in Comune di **Forlì, Via Vanzetti n. 19**;
- 2) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 3) di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr. Luana Francisconi attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 4) di fare salvi i diritti di terzi;

- 5) di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna e al Comune territorialmente competente, per l'eventuale seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena
(Dr. Carla Nizzoli)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.